

**Lotto n°
Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

Stipulata tra

Comune di Terni

e

[Nome Società]

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del
Cessazione: alle ore 24.00 del
Scadenza anniversaria al di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

Sommario

DEFINIZIONI	3
SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE	4
1.1 Premessa	4
1.2 Veicoli Assicurabili	4
L'assicurazione è prestata per i veicoli esistenti alla data di decorrenza della polizza e per i veicoli che verranno inclusi successivamente nel corso di validità della stessa.....	4
1.3 Forma Libro Matricola	4
1.4 Estensione Territoriale	5
1.5 Attestazione dello stato di rischio	5
1.6 Informazioni sui sinistri	Errore. Il segnalibro non è definito.
1.7 Rendiconto libro matricola.....	5
1.8 Forma delle comunicazioni.....	5
1.9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
1.10 Dolo e colpa grave	6
1.11 Coassicurazione e delega.....	6
1.12 Durata del contratto.....	6
1.13 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
1.14 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010	7
1.15 Foro competente	7
1.16 Imposte.....	7
1.17 Trattamento dei dati	7
1.18 Sinistri	8
1.19 Rinvio alle norme di legge	8
1.20 Clausola Broker.....	9
SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CORPI VEICOLI TERRESTRI - Rca.....	9
2.1 Oggetto dell'assicurazione.....	9
2.2 Estensioni e/o precisazioni	9
2.3 Massimali.....	10
o superiori se previsti dalla legge.	10
2.4 Esclusioni	11
Nel caso di:.....	11
2.5 Rinuncia alla rivalsa	11
2.6 Gestione delle vertenze.....	11
L'Impresa presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.	11
2.7 Documenti assicurativi	12
2.8 Sostituzione del certificato assicurativo.....	12
2.9 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo	12
2.10 Tariffa.....	12
2.11 Condizioni speciali e riepilogo delle tariffe applicate.....	12
A parziale deroga dell'art. 2.10, Le forme tariffarie applicabili, oltre a quella a premio fisso (in seguito definita Fissa), sono quelle riportate nel capo III dell'allegato B del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8/5/93 e più precisamente:.....	12
Nell'ipotesi della condizione speciale "E" non è prevista alcuna maggiorazione in termini di premio e/o franchigia.	13

Eliminazione

Eliminazione

Eliminazione

Eliminazione

Eliminazione

Eliminazione

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

1.1 Premessa

Le condizioni presenti nel seguente documento integrano e s'intendono in ogni caso prevalenti rispetto ad eventuali "fascicoli informativi" rilasciati dalla compagnia di assicurazione.

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Contraente e/o Assicurato. La firma apposta dal Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

1.2 Veicoli Assicurabili

Possono essere assicurati tutti i veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi di legge di proprietà e/o, leasing finanziario e/o noleggio e/o in uso della società contraente e/o delle società assicurate nell'ambito delle attività professionali a cui sono destinati e/o per uso extra professionale.

Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria / attrezzature senza che ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.

L'assicurazione è prestata per i veicoli esistenti alla data di decorrenza della polizza e per i veicoli che verranno inclusi successivamente nel corso di validità della stessa

1.3 Forma Libro Matricola e Regolazione Premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e quelli inclusi in seguito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni previste nel presente capitolato.

Le esclusioni dei veicoli dalla copertura assicurativa, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi o fine noleggio o per sospensione temporanea, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi documenti assicurativi (certificato, carta verde) se rilasciati in originale (si applicano le eventuali modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110).

È ammessa la re inclusione di veicoli già precedentemente assicurati.

Per le inclusioni e/o le esclusioni dalla copertura assicurativa, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal tabulato cartaceo e/o dal supporto magnetico trasmesso dalla Contraente, resta fermo che l'inclusione non potrà essere antecedente alla data della comunicazione del Contraente.

Se espressamente richiesto, la copertura assicurativa può decorrere da un orario antecedente alle ore 24 a condizione, in ogni caso, che la comunicazione pervenga prima l'ora e alla data richiesta.

Il premio contrattualmente previsto per ciascun veicolo s'intende riferito ad un'annualità pertanto, per le inclusioni ed esclusioni di veicoli avvenute in corso di contratto il relativo premio è conteggiato in ragione d'ogni giornata di garanzia per 1/360 del premio unitario di ciascun veicolo.

Regolazione premio (opzione base)

La regolazione del premio a debito e/o a credito per il Contraente deve essere comunicata dall'Assicuratore per ogni annualità (o periodo diverso per la prima rata) assicurativa entro 60 giorni dalla data di scadenza, anche se il pagamento di tale regolazione potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 90 (novanta) giorni successivi.

Regolazione premio (opzione migliorativa)

La regolazione del premio a debito e/o a credito per il Contraente deve essere comunicata dall'Assicuratore per ogni annualità (o periodo diverso per la prima rata) assicurativa entro 90 giorni dalla data di scadenza,

anche se il pagamento di tale regolazione potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 90 (novanta) giorni successivi.

1.4 Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio degli Stati della Comunità Economica Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli stati che fanno parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali non siano in esse barrate.

La garanzia è valida secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria RcvT, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

1.5 Attestazione dello stato di rischio

L'assicuratore deve rilasciare gli Attesta di rischio nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

1.6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio (opzione base)

Oltre a quanto previsto dall'attestato di rischio, ogni 6 mesi a decorrere dalla decorrenza fino a 24 mesi successivi al termine della polizza, la Società s'impegna a fornire, a mezzo supporto informatico (.xls), al Contraente per il tramite del broker i dati riguardanti i sinistri relativi a tutte le Sezioni, indicando almeno i seguenti dati: Numero sinistro - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Garanzia interessata - Tipologia sinistro - Tipologia danno (cose e/o persone) - Stato (aperto, chiuso, senza seguito) - Danneggiato - Compagnia di controparte - Importo / forfait liquidato e/o riservato (lordo eventuale recupero tecnico) - Recupero tecnico definito e/o riservato (a titolo esemplificativo: forfait, franchigia, rivalse).

1.6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa)

Oltre a quanto previsto dall'attestato di rischio, ogni 3 mesi a decorrere dalla decorrenza fino a 36 mesi successivi al termine della polizza, la Società s'impegna a fornire, a mezzo supporto informatico (.xls), al Contraente per il tramite del broker i dati riguardanti i sinistri relativi a tutte le Sezioni, indicando almeno i seguenti dati: Numero sinistro - Data sinistro - Targa veicolo assicurato - Garanzia interessata - Tipologia sinistro - Tipologia danno (cose e/o persone) - Stato (aperto, chiuso, senza seguito) - Danneggiato - Compagnia di controparte - Importo / forfait liquidato e/o riservato (lordo eventuale recupero tecnico) - Recupero tecnico definito e/o riservato (a titolo esemplificativo: forfait, franchigia, rivalse).

1.7 Rendiconto libro matricola

La società si impegna a fornire ogni 6 mesi, un mese prima della scadenza contrattuale e in sede di regolazione, in formato.xls alla Contraente il riepilogo aggiornato dei veicoli assicurati con almeno le seguenti indicazioni: targa, caratteristiche tecniche del veicolo, valore, data di inclusione, data di esclusione e/o termine dell'assicurazione, numero giorni di assicurazione, garanzie assicurate, premio annuale per ogni garanzia, premio di competenza in relazione ai giorni assicurati per ogni garanzia.

1.8 Forma delle comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, indirizzate alla Società nel domicilio legale indicato nel Contratto Generale.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo corriere) o alla data di trasmissione in caso di posta certificata.

Analoga procedura adotterà la Compagnia nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

1.9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/od omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno quest'assicurazione.

L'Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che né deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.10 Dolo e colpa grave

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave del Contraente e/o Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

1.11 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui la Società aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il contraente accetta a condizione che la società aggiudicataria deroghi all'art 1911 cc rispondendo in solido nei confronti dell'assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

1.12 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio di polizza senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza (valido anche per eventuali rinnovi).

Tuttavia Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Il Contraente avrà inoltre facoltà di richiedere per l'intero programma, entro trenta giorni prima della scadenza contrattuale (anche in presenza di eventuale disdetta), una proroga dell'assicurazione alle condizioni e premi in corso per un periodo massimo di centottanta giorni con relativa emissione, da parte della società, dei documenti necessari per la circolazione di un veicolo; il premio, calcolato sempre in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, sarà conteggiato unitamente alla regolazione premio che sarà pertanto calcolata dopo il termine della proroga.

1.13 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi devono essere pagate entro 60 (sesantagiorni) giorni successivi dalle relative decorrenze.

La Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenze delle rate annuali e/o successive, ferma la possibilità della società di agire in rivalsa in caso di sospensione.

Su scelta del contraente i premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la compagnia di Assicurazione s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.

1.14 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- d) La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- e) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.15 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede il Contraente. Il Contratto è stato redatto e deve essere interpretato secondo le norme della legge italiana.

1.16 Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.17 Trattamento dei dati

Ai sensi della Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.18 Sinistri

1.18.1 Modalità per la denuncia dei sinistri

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, darne avviso scritto alla Compagnia di Assicurazione, entro 30 giorni lavorativi da quando ne viene a conoscenza l'Ufficio competente, indicando la data, il luogo ove si è verificato e la descrizione dell'evento.

La denuncia del sinistro deve indicare:

- Luogo e la Provincia di accadimento (Città, via, ecc.)
- Data dell'evento (compreso ora)
- Targa
- Targhe di eventuali altri veicoli coinvolti
- Cause
- Modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze;
- Generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte
- Generalità, indirizzo, copia carta d'identità e codice fiscale di eventuali testimoni (se conosciuti / in possesso) e dichiarazione testimoniale firmata (se in possesso)
- Entità dei danni (se conosciuti)
- Indirizzo ove il mezzo coinvolto nel sinistro è visionabile da parte del perito.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.

L'Impresa, a seguito della denuncia del sinistro, dovrà comunicare a mezzo ...alla Contraente la presa in carico del sinistro stesso indicando il nr. di sinistro e la targa del veicolo.

1.18.2 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa alla Compagnia di Assicurazione

1.18.3 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Per i Sinistri che rientrano nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice inteso come danni al veicolo, così come per i sinistri rientranti nelle garanzie aggiuntive della sezione 1, l'Assicurato ha facoltà di far riparare il Veicolo in forma specifica presso le strutture convenzionate dell'impresa concordati tra le parti (mediante cessione del credito) anche in caso di indennizzo parziale.

All'elenco delle strutture convenzionate indicate dalla Società il Contraente potrà, in casi specifici, aggiungere particolari Ditte per tenere conto dell'eventuale specialità della riparazione dei mezzi.

1.18.4 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società che assicura il veicolo sul quale era a bordo e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla suddetta Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

1.18.5 Termine di prescrizione

I termini di prescrizioni previsti dalle vigenti leggi s'intendono a 2 (due) anni dalla data di accadimento.

1.19 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme vigenti.

1.20 Clausola Broker

Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Ancona, via Ing. Roberto Bianchi Snc.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 0,01% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

SEZIONE 2 – RESPONSABILITA' CORPI VEICOLI TERRESTRI - Rca

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione garantendo, entro i limiti convenuti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione e dall'uso dei veicoli assicurati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione (compresa la sosta) di veicoli in aree private incluse quelle aeroportuali a condizione che i veicoli non siano a contatto con gli aeromobili e in ogni caso sono escluse le zone occupate dagli aeromobili.

La Società inoltre assicura anche rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria ed in questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle garanzie relative a rischi per i quali l'Assicurazione non è obbligatoria.

2.2 Estensioni e/o precisazioni

L'assicurazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, copre anche la responsabilità per i danni:

- a) che si verifichino quando il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne sia trainato;
- b) alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- c) causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione qualunque sia il tipo di utilizzo del veicolo;
- d) ai sensi degli art. 1681, 2043 e 2054 c.c.;
- e) cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo e delle relative attrezzature;
- f) a cose di terzi trasportati inteso come indumenti ed oggetti di comune uso personale, a valigie e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, così come i danni derivanti da furto, l'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- g) da incendio, esplosione o scoppio (anche se non seguito da incendio), quando non rientrante nell'assicurazione obbligatoria, entro il limite massimo di € 1.000.000,00

h) da fenomeni inquinamento in genere;

la garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici di sedie a rotelle e /o a terzi, anche durante le operazioni effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici;

i) **Responsabilità civile carico e scarico:** Responsabilità del contraente compresi i dipendenti e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate **con e/o senza mezzi e dispositivi meccanici** stabilmente installati sul veicolo stesso

j) derivanti da movimentazione dei veicoli all'interno dei depositi;

k) la responsabilità della persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l'allievo conducente;

L'assicurazione inoltre comprende:

- Rimorchi
- L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella Sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità. Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante: i) quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza ii) quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante. La garanzia vale inoltre per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia opera anche sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio e sia della motrice (anche se di terzi) per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia
- Carrelli appendice La garanzia opera anche per i danni cagionati da tali carrelli appendice quando sono agganciati al veicolo ed inoltre la garanzia s'intende estesa al gancio traino per rimorchi, sono coperti i danni recati a terzi da perdita di materiale e/o oggetti contenuti nel supporto agganciato al gancio traino

2.3 Massimali

Opzione Base

Indipendentemente da quanto nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s'intendono:

Categoria veicolo	Massimale unico per sinistro
Tutte le categorie	€ 32.000.0000

o superiori se previsti dalla legge.

Opzione migliorativa

Indipendentemente da quanto nelle eventuali applicazioni, i massimali assicurati per sinistro s'intendono:

Categoria veicolo	Massimale unico per sinistro
Tutte le categorie	€ 40.000.0000

o superiori se previsti dalla legge.

Fermo restando che per i danni a persone sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e per i danni a cose o animali sarà destinato un importo non inferiore ai minimi di legge, previsti alla data del sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

2.4 Esclusioni

Nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore ad eccezione nel caso in cui il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'ente in cui il cui conducente presta servizio. La Società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. Si conviene, inoltre, la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art.139 C.d.S., ma che non hanno ancora ricevuto il documento
- autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;

2.5 Rinuncia alla rivalsa

La compagnia di assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei riguardi della Contraente, dell'Assicurato e del conducente in conseguenza della inoperatività della garanzia, in tutti i casi in cui compete compresi quelli per i quali sia applicabile l'art. 144 della legge.

Quanto sopra ad eccezione del caso in cui il conducente non sia abilitato a norma di legge (fatto salvo comunque il caso di involontaria omissione del rinnovo del permesso a condurre) per cui il diritto di rivalsa vale esclusivamente sul conducente.

Resto fermo quanto precisato nel primo punto dell'articolo (esclusioni).

La compagnia di assicurazione inoltre rinuncia in ogni caso al diritto di rivalsa nei confronti delle società di leasing finanziario e/o di noleggio proprietarie dei veicoli.

La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

2.6 Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

L'Impresa presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

2.7 Documenti assicurativi

I certificati originali di assicurazione ed i relativi contrassegni verranno rilasciati dalla Compagnia e verranno anticipati a livello informatico direttamente al Cliente, mettendo in copia il Broker.

Si applicano le modifiche in tema di "Dematerializzazione del contrassegno" di cui al D.M. 9 agosto 2013, n. 110

2.8 Sostituzione del certificato assicurativo

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato in originale la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire, mentre la relativa differenza attiva o passiva verrà regolata in sede di regolazione premio.

Nel caso in cui i certificati si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato in originale sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

2.9 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

2.10 Tariffa

Il premio dell'assicurazione RC Auto è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e nei limiti dei massimali sopra indicati

2.11 Condizioni speciali e riepilogo delle tariffe applicate

A parziale deroga dell'art. 2.10, Le forme tariffarie applicabili, oltre a quella a premio fisso (in seguito definita Fissa), sono quelle riportate nel capo III dell'allegato B del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8/5/93 e più precisamente:

▪	Condizione speciale	Franchigia fissa ed assoluta	in seguito definita	E
▪	Condizione speciale	Bonus / Malus	in seguito definita	F
▪	Condizione speciale	Maggiorazione del premio per sinistrosità	in seguito definita	G

Le possibili opzioni possono essere:

Tipologia Veicoli	Opzione
Settore Tipologia	1°
I Autovetture in genere	Fissa
III Autobus in genere	E/F/Fissa
IV Veicoli per trasporto cose in genere (autocarri in genere conto proprio e conti terzi)	E/F/Fissa
IV Veicoli per trasporto cose in genere (Motocicli e ciclomotori in genere)	E/F/Fissa
IV Veicoli per trasporto cose in genere (rimorchi in genere)	E/F/Fissa

Tipologia Veicoli	Opzione
V Ciclomotori e motoveicoli ad uso privato	Fissa
VI Macchine operatrici e carrelli	E/F/Fissa
VII Macchine agricole	E/F/Fissa
Altri veicoli non riconducibili alle categorie sopra indicate	E/F/Fissa

Dove indicata la condizione speciale E, la franchigia per sinistro richiesta e pari 1.000 a €

Nell'ipotesi della condizione speciale "E" non è prevista alcuna maggiorazione in termini di premio e/o franchigia.

L'opzione operante è la n.così come indicato anche nella scheda di quotazione economica aggiudicataria, che forma parte integrante del presente e nella quale sono indicati i criteri per la determinazione dei premi.

FORMULA TARIFFA "FISSA" CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)

La presente formula di assicurazione è applicabile ai seguenti tipi di veicoli

- 🚗 **motoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- 🚗 **autoveicoli adibiti al trasporto di cose,**
- 🚗 **autoveicoli adibiti Ad uso speciale,**

L'Assicurazione è soggetta a maggiorazione del premio come di seguito precisato:

Qualora nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.

La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari, o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare ad avere fatto richiesta dell'attestazione alla Società od al Commissario Liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse

stata rilasciata. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente il rinnovo stesso. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'Impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

SEZIONE 3 - Corpi Veicoli Terrestri (Cvt)

3.1 Liquidazione dei Danni

Premesso che i veicoli assicurati possono essere di proprietà, di locazione e di noleggio a lungo termine e/o in uso della società contraente e/o delle società assicurate, i sinistri possono essere trattati dagli Assicurati, dalle Società proprietarie dei veicoli (leasing / noleggio), da società di servizi ed in tal caso i sinistri potranno anche essere definiti, compresa la sottoscrizione delle quietanze e il relativo indennizzo, direttamente con le sopra menzionate Società.

Si conviene inoltre che la Compagnia di Assicurazione rinuncia a richiedere la presentazione della patente di guida del conducente.

3.2 Danno Totale

In caso di "danno totale", qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al "valore a nuovo" (intendendosi per valore a nuovo quello di listino e/o quello previsto nella relativa fattura d'acquisto) al momento della prima immatricolazione, non sarà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro un anno dalla data di prima immatricolazione.

Si considera "perdita totale" del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno è pari o superiore all'80% del "valore commerciale" del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la compagnia di assicurazione liquiderà il 100% del "valore a nuovo" nel primo anno, oppure, il 100% del "valore commerciale" nei periodi successivi.

Qualora sia riconosciuta la "perdita totale" del veicolo, la compagnia di assicurazione subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

3.3 Danno Parziale

In caso di "danno parziale" non sarà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione; dopo l'applicazione del degrado non potrà essere superiore al 30%.

Per i sinistri che comporteranno indennizzi pari od inferiori a € 2.500 l'Assicurato potrà procedere alle necessarie riparazioni senza la preventiva perizia, in tal caso il sinistro sarà liquidato previa presentazione di fattura o preventivo e relativa documentazione, fermo quanto disciplinato nella premessa.

3.4 Valore e Determinazione del valore commerciale

Per valore a nuovo si intende:

“Valore di listino”: il prezzo del veicolo emanato dalla casa costruttrice alla data d'immatricolazione comprensivo di messa in strada, e d'accessori anche fabbricati e montati da case differenti.

“Valore di fattura” l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo d'accessori messi in strada così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato.

Sono inoltre sempre compresi gli apparecchi fono audio visivi, anche se non espressamente dichiarati e indipendentemente da quanto indicato in eventuali applicazioni o registri, e gli accessori, optional, impianti, dispositivi ed attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, stabilmente fissati.

Per “Valore commerciale” si intende il valore indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" (o rivista simile se veicolo non presente) pubblicata nel mese in cui si é verificato il sinistro.

3.5 Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata è insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse essere superato, tale regola rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto alla sopra indicata percentuale, fermo restando che, in ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

3.6 Documenti complementari in caso di furto o rapina

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia d'Assicurazione; in caso di presunta “perdita totale” deve inoltre presentare alla Compagnia d'Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.

La Compagnia di Assicurazione rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento d'archiviazione del procedimento giudiziario.

3.7 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà portato a termine entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della documentazione completa alla compagnia di assicurazione.

3.8 Clausola Arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni d'Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

3.9 Incendio (i)

La Compagnia di Assicurazione risarcisce i danni cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio, dell'impianto d'alimentazione e sono inoltre compresi i danni conseguenti a fenomeno elettrico senza sviluppo di fiamma.

La copertura è estesa i danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti, popolari, scioperi, sommesse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250.

3.10 Furto (f)

La Compagnia di Assicurazione risarcisce il danno della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina.

Sono compresi i danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni - compresi quelli derivanti dagli atti vandalici - subiti dal veicolo stesso durante la circolazione successiva al furto e/o per asportare cose non assicurate.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250.

3.11 Eventi naturali e sociopolitici (ev)

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni subiti dal veicolo avvenuti in conseguenza d'eventi naturali, sociali, socio politici quali a titolo esemplificativo e non limitativo tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoto, terremoto, eruzioni vulcanica, frane, smottamenti di terreno, trombe, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 250.

3.12 Guasti Accidentali (k)

La compagnia di assicurazione risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione, urto in genere contro ostacoli fissi e/o mobili, ribaltamento, uscita di strada e in genere in seguito ad un'azione repentina e violenta di una forza meccanica esterna ovunque verificatisi e sono inoltre compresi i danni conseguenti anche a caduta di satelliti, missili, aeromobili e loro parti e di cose da essi trasportate.

I danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, dello scoperto 10 % con il minimo di € 1.000.

3.13 Cristalli (cri)

La compagnia di assicurazione risponde dei danni materiali e diretti in conseguenza di rottura accidentale dei cristalli in genere.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti ed i danni saranno liquidati con l'applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a:

Opzione base euro 100,00

Opzione migliorativa euro 50,00

3.14 Surroga

La Società in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.) nei confronti del Contraente / Assicurato, dei suoi Amministratori e dipendenti, collaboratori e/o prestatori d'opera anche occasionali, delle persone della cui opera il Contraente / Assicurato si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, persone o enti/Società comunque autorizzati all'uso dei veicoli, nonché nei confronti dei proprietari o locatari dei veicoli, escluso il caso di dolo e a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

3.15 Modalità di Denuncia del Sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie— *Incendio Eventi Speciali*

In caso di danno totale la scheda di demolizione o il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per demolizione/radiazione rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2. Per le garanzia *Furto*

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA Pubblico Registro Automobilistico il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso per il Furto, le doppie chiavi del veicolo rubato e la procura a vendere a favore della Società. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

3. Per le garanzia Kasko - Danni accidentali

Qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire. L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Le parti si obbligano a devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione della presente garanzia. Il Collegio sarà costituito da tre Arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello della Sede Legale della Contraente.

Ciascuna delle parti risponde delle spese del proprio Arbitro e della metà di quelle del terzo Arbitro.

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti, anche se uno degli Arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

3.16 Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo oppure Quattroruote" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9, 10, 11 e 13 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo stesso

In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- a) In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

- b) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. *Modalità di denuncia dei sinistri* nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

SEZIONE 4 - Assistenza

4.1 Assistenza (Ass) (se esplicitamente richiesto per singolo veicolo)

La prestazione è erogata su richiesta dell'assicurato e secondo le modalità indicate dalla Compagnia di Assicurazione (e.g. autorizzazione attraverso Centrale Operativa). La Società garantisce in caso di incendio, furto / rapina con ritrovamento, incidente da circolazione, guasto meccanico/elettronico o batteria scarica:

- il soccorso stradale secondo i normali canoni senza limite km rispetto alla sede dell'Assicurato e per un valore complessivo non superiore a € 500 per sinistro;
- l'auto in sostituzione per un massimo di 8 giorni qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata.

SEZIONE 5 - Garanzie Aggiuntive

(sempre operanti in abbinata ad altre garanzie e senza costi aggiuntivi)

5.1 Appropriazione indebita (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista)

La Società indennizza il Contraente/Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del mezzo descritto in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Compagnia sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, unitamente alla denuncia, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

5.2 Perdita delle chiavi (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

La Società, con il limite di Euro 800,00 per sinistro, rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici d'apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

5.3 Spese di immatricolazione (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

In caso d'incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo, con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro, pari alle spese d'immatricolazione o quelle relative al passaggio di proprietà, sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

5.4 Garanzia tassa di proprietà (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato. L'indennità é pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà.

5.5 Trasporto in ambulanza (sempre operante abbinata a Rcvt e/o Cvt)

La Società rimborsa, con il limite di Euro 700,00 per sinistro, le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del guidatore e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

5.6 Danno Indiretto (in abbinata alla sole garanzie Cvt se prevista)

La Società in caso di incidente e/o incendio che abbiano causato un danno totale e in caso di furto/ rapina totale (anche in caso di ritrovamento) risarcisce i danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare il

veicolo, compreso il fermo tecnico. La garanzia prevede il pagamento di € 30,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo per un massimo di 30 giorni per ogni veicolo assicurato.

5.7 Spese parcheggio (in abbinata alla sola garanzia furto se prevista)

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa, con il limite di Euro 500,00 per sinistro, le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

5.8 Danni alla tappezzeria in caso di soccorso a vittime della strada

La Società assicura il rimborso, delle spese sostenute dall'Assicurato per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al Pronto Soccorso, anche nel caso che si tratti di animali.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a 500,00 per sinistro.

5.9 Bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La Società risarcirà tali spese sino a € 1.000,00 per evento per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 10.000.